

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per la realizzazione del progetto

“Riorganizzazione del servizio di primo soccorso aziendale e integrazione

con i servizi di emergenza territoriali del servizio sanitario nazionale:

dalla formazione alle indicazioni operative” (BRIC 2019)

Piano Attività di ricerca 2019-2021 TEMATICA ID 17

TRA

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi (CRIS), con sede legale in Modena (MO) Via Università n. 4 – 41121, P.I. e C.F. 00427620364 (di seguito denominata **“Destinatario Istituzionale”** o **“Unità Operativa 1”** o **“UNIMORE”**), rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Carlo Adolfo Porro

e

Università degli Studi del Piemonte Orientale **“Amedeo Avogadro”**, **SIMNOVA - Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni** con sede legale in Vercelli, Via Duomo n. 6 cap 13100, C.F. 94021400026 P.IVA 01943490027 (di seguito denominata **“Unità Operativa 2”** o **“SIMNOVA”**), rappresentata dal Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi

e

UN.A.PR.I – Centro Studi dell’Unione Autonoma Professionisti Italiani, con sede legale in (...) Via ... n. ... – cap. ..., C.F. e P.I. n., (di seguito denominata **“Unità Operativa 3”** o **“UN.A.PR.I”**), rappresentata dal

Premesso che

a) con bando pubblico approvato con determinazione del Direttore Centrale Ricerca n. 507 del 19 luglio 2019, l'INAIL ha avviato la procedura valutativa per l'affidamento di collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca previste dal Piano di attività 2019/2021 – Ricerca scientifica (bando BRiC 2019);

b) l'INAIL, con determinazione del Direttore Centrale Ricerca n. 899 del 18 dicembre 2019, come modificata con successive determinazioni n. 904 del 23 dicembre 2019 e n. 499 del 24 gennaio 2020, ha ammesso a finanziamento il progetto presentato da Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi (CRIS), dal titolo “Riorganizzazione del servizio di primo soccorso aziendale e integrazione con i servizi di emergenza territoriali del servizio sanitario nazionale: dalla formazione alle indicazioni operative”, per il quale è stata fissata come data di inizio progetto il 01 ottobre 2020 e come scadenza il 30 settembre 2022.

c) L'INAIL e il Destinatario Istituzionale Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi (CRIS), rispettivamente in data 5/03/2020 e in data 08/03/2020, hanno sottoscritto una convenzione (di seguito “Convenzione INAIL”) volta a regolare i rapporti tra gli stessi in relazione alla realizzazione ed al finanziamento del progetto, alla quale è stato allegato, quale parte integrante, il progetto esecutivo. Il progetto esecutivo riporta il cronoprogramma delle attività di ricerca che formano oggetto dello stesso, le responsabilità e i compiti assegnati alle unità operative esterne più una unità

operativa INAIL di coordinamento, il piano di spesa relativo al finanziamento assegnato al Destinatario Istituzionale e suddiviso tra le unità operative esterne. La convenzione INAIL e il progetto esecutivo sono stati trasmessi dal Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi (CRIS) alle UU.OO. n. 2 e 3 a mezzo pec in data con prot. n.

Tutto ciò premesso, le Parti

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di collaborazione.

Il presente accordo ha lo scopo di disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, delle attività di interesse comune delle Parti, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di ricerca di cui in premessa.

A tal fine, le Parti s'impegnano, ciascuna per le attività di propria competenza, a porre in essere con massima cura e diligenza ogni azione finalizzata alla realizzazione congiunta del Progetto, in conformità alle regole di partecipazione e di rendicontazione stabilite da INAIL, e a cofinanziare il progetto come previsto al punto 5.1 del sopra menzionato bando, secondo quanto definito nel progetto esecutivo, inviato alle UU.OO. n. 2 e 3 con pec in data con prot. n.

Ciascuna Parte eseguirà le attività di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa con personale responsabilità in ordine all'esecuzione dei compiti ad essa affidati.

Le Parti si impegnano, sin d'ora, a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto.

Articolo 2 - Durata

Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dal 1/10/2020 e dovranno terminare entro il 30/09/2022. L'art. 2 della convenzione INAIL, prevede che il Destinatario Istituzionale, entro e non oltre 30 giorni prima della conclusione prevista per il progetto e comunque non prima dell'ultimo semestre di attività, possa presentare ad INAIL formale e motivata richiesta di proroga - a firma congiunta del rappresentante legale e del responsabile scientifico - per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi; pertanto, SIMNOVA e UN.A.PR.I, laddove si rendesse necessario, faranno richiesta di proroga al Destinatario Istituzionale non oltre quarantacinque (45) giorni precedenti la data di scadenza del Progetto.

Il presente accordo ha validità sino alla conclusione delle attività progettuali e di tutte le obbligazioni contrattuali e comunque sino alla liquidazione di tutte le pendenze tra INAIL e le Parti.

Articolo 3 – Responsabili scientifici

I responsabili scientifici per il Progetto sono per UNIMORE il Prof. Riccardo Melloni (mail: riccardo.melloni@unimore.it; tel.); per SIMNOVA il Prof. Francesco Della Corte (mail: francesco.dellacorte@med.uniupo.it; tel. 0321/3733609) e per UN.A.PR.I l'Ing. Adriano Paolo Bacchetta (mail:; tel.). In caso di sostituzione del proprio responsabile scientifico, ciascuna parte si obbliga a comunicare tempestivamente alla controparte il nominativo del soggetto subentrante.

Articolo 4 – Finanziamento

Ciascuna Parte sosterrà interamente i costi derivanti dalle attività di propria competenza, secondo la ripartizione indicata nel piano di spesa approvato, parte

integrante del progetto esecutivo allegato alla convenzione INAIL inviata a mezzo pec alle UU.OO. n. 2 e 3 con pec in data con prot. n., e nel rispetto delle regole definite nel Bando e nella stessa convenzione INAIL.

Il finanziamento assegnato per l'esecuzione della parte di progetto di competenza di SIMNOVA è pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00) complessivi; quello per l'esecuzione della parte di progetto di competenza di UN.A.PR.I è pari ad Euro 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) complessivi. I detti importi saranno trasferiti - subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte di INAIL – rispettivamente a SIMNOVA e UN.A.PR.I, le quali hanno il compito di gestione delle spese per l'intero importo di rispettiva competenza.

Gli importi di cui sopra saranno versati alle seguenti scadenze e condizioni:

- Euro 42.000,00 (quarantaduemila/00) a SIMNOVA ed Euro 18.900,00 (diciottomilanovecento/00) a UN.A.PR.I, pari al 35% dell'importo complessivo rispettivamente spettante a ciascuna Unità Operativa, a titolo di anticipazione successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione della richiesta di pagamento;
- Euro 18.000,00 (diciottomila/00) a SIMNOVA ed Euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00) a UN.A.PR.I, pari al 15% dell'importo complessivo rispettivamente spettante a ciascuna Unità Operativa, dopo dodici mesi dall'inizio delle attività di cui all'art.2, successivamente all'invio da parte di SIMNOVA e UN.A.PR.I della rendicontazione finanziaria intermedia relativa al primo anno di attività e di una prima relazione scientifica intermedia sullo stato di avanzamento del progetto, di cui all'art. 6 del presente atto, e dietro presentazione della richiesta di pagamento;

- Euro 30.000,00 (trentamila/00) a SIMNOVA ed Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) a UN.A.PR.I, pari al 25% dell'importo complessivo rispettivamente spettante a ciascuna Unità Operativa dopo diciotto mesi dall'inizio delle attività di cui all'art.2, successivamente all'invio da parte di SIMNOVA e UN.A.PR.I della seconda relazione scientifica intermedia relativa alle attività rispettivamente svolte di cui all'art. 6 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento;

- Euro 30.000,00 (trentamila/00) a SIMNOVA ed Euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) a UN.A.PR.I, pari al 25% dell'importo complessivo rispettivamente spettante a ciascuna Unità Operativa, come saldo del contributo successivamente all'invio da parte di SIMNOVA e UN.A.PR.I della rendicontazione finanziaria finale delle spese rispettivamente sostenute per il progetto (completa anche della rendicontazione intermedia) e della relazione scientifica finale relativa al raggiungimento degli obiettivi programmati di cui all'art. 6 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento.

Ai fini della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del progetto, SIMNOVA e UN.A.PR.I dovranno inviare ad UNIMORE la seguente documentazione:

- report finale riepilogativo di tutte le attività da ciascuna svolte durante l'intero progetto;
- rendicontazione finanziaria finale, comprensiva di elenco analitico finale delle spese da ciascuna sostenute, secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico di cui al progetto esecutivo. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.

Le quote di finanziamento saranno corrisposte subordinatamente al rilascio di regolari note di debito, da inviare a cris@pec.unimore.it intestate a “Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi (CRIS), Via Vivarelli n. – 4112.....Modena (MO). Le suddette ricevute o note di debito dovranno riportare l’indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) di cui al seguente art. 8.

Le richieste di pagamento relative al secondo rateo, al terzo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione di UNIMORE di avvenuta approvazione, da parte dell’INAIL, della rendicontazione finanziaria e della relazione scientifica, come previsto al successivo art. 6, e di avvenuto trasferimento da INAIL al Destinatario Istituzionale della relativa quota di finanziamento.

Il Destinatario Istituzionale trasferirà a SIMNOVA e UN.A.PR.I le quote di rispettiva competenza, successive alla prima, in base alla rendicontazione finanziaria presentata e ai costi riconosciuti da INAIL, nel rispetto delle condizioni e scadenze dettate da INAIL.

SIMNOVA e UN.A.PR.I dichiarano di essere a conoscenza che l’erogazione dei ratei del contributo è subordinata all’acquisizione, da parte di UNIMORE, delle diverse rate di finanziamento da parte dell’INAIL. Pertanto, la sospensione o la revoca o il ritardo nella erogazione dei finanziamenti da parte dell’INAIL al Destinatario Istituzionale determinerà, correlativamente, la sospensione, la revoca o il ritardo nel trasferimento delle somme dovute dal Destinatario Istituzionale rispettivamente a SIMNOVA e UN.A.PR.I, che s’impegnano, per quanto di competenza, a tenere esente ed indenne UNIMORE

da ogni eventuale pretesa derivante da terzi. UNIMORE si impegna, in ogni caso, a trasferire a SIMNOVA e UN.A.PR.I i fondi di relativa spettanza senza ingiustificato ritardo dall'effettivo incasso dall'INAIL.

Il trasferimento del finanziamento, avendo natura contributiva è fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 gennaio 1972 n. 633.

Il rimborso delle spese riconosciute non può determinare un utile o un margine di profitto per le Parti.

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata da una delle Unità Operative dovrà essere restituito dalla detta Unità Operativa ad UNIMORE.

Il contributo sarà assoggettato alla ritenuta del 4% di cui all'art.28 DPR 600/1973, se dovuta.

Art. 5 - Costi ammessi a finanziamento

Il finanziamento erogato dovrà essere utilizzato esclusivamente per spese strettamente connesse alle attività programmate secondo quanto previsto dal relativo piano di spesa di cui al progetto esecutivo e limitatamente al periodo di durata dello stesso, secondo i criteri e le modalità previste, per la programmazione e la rendicontazione economico-finanziaria delle proposte progettuali, dalla Tabella B allegata al bando, allegata altresì alla convenzione INAIL **trasmessa con pec in data ... con prot. n.**

Non possono comunque essere posti a carico del finanziamento riconosciuto i seguenti costi:

a) quote stipendiali per il personale di ruolo;

- b) spese generali superiori al 10% del finanziamento INAIL, al netto di eventuali subcontratti e delle stesse spese generali;
- c) costi per acquisto o locazione di immobili e/o fabbricati;
- d) costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni;
- e) costi per forniture ordinarie di materiale di cancelleria, nonché per materiali di consumo informatico;
- f) costi per acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza;
- g) costi per l'acquisto di strumentazioni e apparecchiature inventariabili.

In ogni caso, non potranno essere riconosciute spese non previste dal progetto esecutivo.

Le eventuali richieste di rimodulazione del piano finanziario da parte delle UU.OO. dovranno essere inviate al Responsabile Scientifico di UNIMORE, che ne valuterà la fattibilità, coerentemente con il raggiungimento degli obiettivi di progetto e con il rispetto dei vincoli sulle singole Voci di Spesa definite nel Bando.

Il Destinatario Istituzionale dovrà inoltrare le richieste di rimodulazione del piano finanziario, per la necessaria autorizzazione, al Dipartimento INAIL di riferimento per il tramite della Unità Operativa INAIL e al responsabile scientifico INAIL, laddove abbiano ad oggetto:

- il trasferimento di fondi tra Unità Operative;
- nell'ambito del budget assegnato a ciascuna Unità Operativa, variazioni superiori al 10% degli importi approvati per ciascuna voce di spesa e, comunque, laddove lo scostamento ecceda l'importo di € 2.500,00.

Le predette eventuali richieste di rimodulazione potranno essere presentate da SIMNOVA e UN.A.PR.I esclusivamente in due occasioni: entro 75 giorni

prima della scadenza della I annualità ed entro 75 giorni antecedenti alla conclusione del progetto.

Art. 6 – Rendicontazione scientifica e finanziaria

UNIMORE, Destinatario Istituzionale, è responsabile della redazione della relazione scientifica e della relazione finanziaria del progetto, da effettuarsi anche sulla base dei report – tecnici e finanziari – forniti da SIMNOVA e UN.A.PR.I.

Al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi del progetto di ricerca di cui al presente accordo di collaborazione, SIMNOVA e UN.A.PR.I, inoltrano, per quanto di rispettiva competenza, al Destinatario Istituzionale:

- la prima relazione scientifica intermedia relativa alle attività svolte nel corso del I anno, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza della prima annualità;
- la seconda relazione scientifica intermedia relativa alle attività svolte, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza dei 18 mesi dall'inizio della ricerca;
- la relazione scientifica finale, entro e non oltre 30 giorni dal termine del progetto stesso.

Per l'erogazione delle quote di finanziamento successive al primo acconto, SIMNOVA e UN.A.PR.I, per quanto di rispettiva competenza, inoltrano, altresì, al Destinatario Istituzionale, **all'indirizzo di posta certificata cris@pec.unimore.it**, utilizzando apposita modulistica messa a disposizione dall'INAIL:

- la rendicontazione finanziaria intermedia del I anno entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza della prima annualità;

- la rendicontazione finanziaria finale delle spese sostenute, entro 30 giorni dal termine dello stesso, completa anche della rendicontazione intermedia.

Nel caso di eventuali richieste di chiarimenti pervenute da UNIMORE o da INAIL, ciascuna Unità Operativa dovrà fornire, per quanto di competenza, riscontro ad UNIMORE entro i successivi 10 giorni, in modo che il Destinatario Istituzionale possa a sua volta fornire riscontro ad INAIL.

Nel caso in cui i chiarimenti pervenuti non consentano di esprimere un parere favorevole in ordine alla prosecuzione del progetto, l'INAIL ha facoltà, previa comunicazione al Destinatario Istituzionale, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e l'eventuale recupero delle somme erogate. Conseguentemente, il Destinatario Istituzionale ha facoltà, previa comunicazione a SIMNOVA e a UN.A.PR.I, di attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e l'eventuale recupero delle somme erogate.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese dovrà essere conservata in originale o copia conforme da SIMNOVA e a UN.A.PR.I, per almeno cinque anni dalla conclusione del progetto. SIMNOVA e a UN.A.PR.I si impegnano a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di UNIMORE in modo che la stessa possa riscontrare eventuali future richieste di verifica da parte dell'INAIL.

Art. 7 – Diffida ad adempiere e risoluzione della convenzione

SIMNOVA e a UN.A.PR.I prendono atto ed accettano che ai sensi dell'art. 7 della convenzione INAIL quest'ultimo possa risolvere la convenzione INAIL e richiedere la restituzione dell'intero importo del finanziamento erogato in caso di gravi violazioni degli obblighi, che possano pregiudicare la

realizzazione del progetto, laddove a seguito di diffida ad adempiere la violazione non sia cessata.

Pertanto, in caso di diffida da parte di INAIL, SIMNOVA e a UN.A.PR.I si impegnano per quanto di rispettiva competenza a uniformarsi senza ritardo alle indicazioni di INAIL e, in caso di risoluzione della convenzione INAIL, a farsi carico della restituzione della rispettiva quota di finanziamento eventualmente richiesta da INAIL, entro 45 giorni dalla relativa richiesta.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

SIMNOVA e UN.A.PR.I, in assenza di un apposito conto di Tesoreria Unica, dovranno assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 ss. della legge n. 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, indicando gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità della persona delegata ad operare su detto conto corrente, con apposita dichiarazione da rendere secondo il modello che verrà allegato in sede di richiesta della ricevuta o della nota di debito.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente accordo.

Il codice CUP del progetto di cui al presente accordo di collaborazione è E94I19003160005.

Art. 9 - Pubblicazioni e risultati della ricerca

I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, senza alcuna restrizione, dall'INAIL con l'indicazione di coloro che ne hanno curato la produzione. Potranno, altresì, essere divulgati dalle Parti dietro

espressa autorizzazione dell'INAIL, riportando espressamente l'indicazione "Progetto realizzato con il contributo finanziario dell'INAIL".

Lo sviluppo di software o di altri prodotti a carattere informatico dovrà tenere conto delle norme interne sugli standard e i requisiti di sicurezza informatica dell'INAIL.

Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà e di utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione del presente accordo di collaborazione, nel rispetto del D.lgs. n. 30 del 2005 e dei rispettivi regolamenti interni, tenuto conto della quota di finanziamento erogata dall'INAIL sul costo complessivo del progetto.

In caso di realizzazione di prodotti o strumenti prototipali, la disponibilità e le modalità di utilizzo degli stessi al termine delle attività progettuali sarà disciplinato da un apposito accordo tra le parti, tenuto conto delle specifiche esigenze tecnico-scientifiche connesse alle possibilità di sviluppo.

Qualora le Parti decidano, nel rispetto della propria regolamentazione interna, di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alla suddette tipologie di società, si impegnano sin da ora a concedere alla società dalle stesse congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l'acquisizione di una licenza d'uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse.

I loghi istituzionali delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo, previa comunicazione alla Parte interessata.

L'utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiederà il consenso espresso della Parte interessata.

Art. 10 - Tutela della riservatezza

Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente accordo, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo.

Qualora il progetto esecutivo preveda una fase di sperimentazione presso soggetti diversi rispetto agli enti coinvolti nel progetto, si dovrà prevedere la sottoscrizione di uno specifico accordo di riservatezza secondo lo standard in uso presso INAIL.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 **e di tutti i provvedimenti rilevanti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato europeo per la protezione dei dati personali.**

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme generali di legge, alle disposizioni del Bando ed alla convenzione INAIL inviata con pec in data con prot. n.

Art. 13 - Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Modena.

Art. 14 - Sottoscrizione, registrazione e spese

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente accordo è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Le modifiche, gli emendamenti e le integrazioni del presente accordo di partenariato dovranno risultare da un nuovo documento scritto, firmato da tutte le Parti.

Il presente accordo, redatto in un unico originale digitale sarà sottoscritto digitalmente e perfezionato mediante invio a mezzo posta elettronica certificata. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e ss. mm. ii., con imposta a carico del soggetto registrante. L'imposta di bollo, è assolta in modo virtuale dall'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ed i relativi oneri economici sono ripartiti in parti uguali tra le parti firmatarie. L'importo conseguente sarà versato da SIMNOVA e UN.A.PR.I, sul c/c n. IBAN IT/02/Q/02008/12930/000000512773 in essere presso

UniCredit Banca S.p.A., Sede Centrale Ufficio Tesoreria, Piazza Grande n. 40
– 41121 Modena, intestato ad Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, in seguito al ricevimento di specifica nota di addebito emessa da
UNIMORE.

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Centro di Ricerca
Interdipartimentale sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi (CRIS)

Il Rettore

(Prof. Carlo Adolfo Porro)

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” -
SIMNOVA - Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di
Simulazione in Medicina e Professioni

Il Rettore

(Prof. Gian Carlo Avanzi)

UN.A.PR.I – Centro Studi dell’Unione Autonoma Professionisti Italiani

Il Legale Rappresentante

(dott.)

Allegato 1 Budget UU.OO. 2 e 3